



Sommario

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | INDICATORI DI PERFORMANCE | 2 |
| 1.1 | PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI | 2 |
| 1.2 | ELENCO DEGLI INDICATORI E MISURE DELLE PENALI | 3 |



1 INDICATORI DI PERFORMANCE

1.1 PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di riscontrata carenza nella gestione dei servizi oggetto della concessione, verrà addebitata al Concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale per ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente nei confronti del Concessionario per gli eventuali maggiori danni subiti.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.

Il Concedente, una volta valutate le giustificazioni del Concessionario, stabilirà se applicare la penale. La penale applicata non sarà in alcun modo recuperabile.

L'incameramento di tutte le penali di cui al presente documento avverrà mediante trattenuta sul Canone successivo.

Si provvederà all'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore all'ammontare del Canone successivo e/o qualora il Canone successivo fosse d'importo pari a zero.

L'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, che potrà essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

Le penali per la carente gestione dei Servizi imputabile al Concessionario potranno essere a questi addebitate senza alcun limite massimo di valore.

Qualora l'inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralità di Servizi le relative penali potranno essere applicate in maniera cumulativa e, comunque, senza alcun limite massimo di valore.

Nel caso in cui il cumulo delle penali irrogate al Concessionario dovesse superare il 10% (dieci per cento) del valore del Canone annuo previsto nel contratto di concessione, al netto dell'IVA e al lordo dell'indicizzazione, il Concedente potrà avvalersi del diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 23 della Convenzione.



1.2 ELENCO DEGLI INDICATORI E MISURE DELLE PENALI

Servizio pubblica illuminazione:

- ◆ Per eventuali interruzioni del servizio non autorizzate:
 - al verificarsi di ogni interruzione superiore a 48 ore consecutive, una penale per ogni giorno pari all'1 per mille del Canone per ciascuna porzione di Impianti per la quale si sia verificato il ritardo;
 - nel caso di grave inadempienza, la risoluzione del contratto con le conseguenze più avanti previste in tale eventualità.
- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica di accensione e di spegnimento degli Impianti saranno applicate le seguenti penali:
 - Per ogni ritardo superiore a 30 (trenta) minuti rispetto all'orario prestabilito verrà applicata una penale pari a 50,00 €, per ciascuna porzione di Impianti per la quale si sia verificato il ritardo;
 - Per ogni successivo e ulteriore ritardo superiore a 30 (trenta) minuti rispetto all'orario prestabilito verrà applicata una penale pari all'1 per mille, per ciascuna porzione di Impianti per la quale si sia verificato il ritardo;

Attività di manutenzione per il servizio pubblica illuminazione:

- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi ordinari nel servizio di Pubblica Illuminazione, saranno applicate le seguenti penali:
 - Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato intervento (oltre i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione) verrà applicata una penale pari a 50,00 € per ciascuna porzione di Impianti.
- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi programmabili nel servizio di pubblica illuminazione, saranno applicate le seguenti penali:
 - Per ogni giorno naturale e consecutivo di mancato intervento (oltre i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione) verrà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascuna porzione di Impianti.
- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi in emergenza e urgenza chiesti al personale reperibile saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni mancato intervento compreso tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) minuti consecutivi oltre i limiti temporali disciplinati dal contratto verrà applicata una penale pari a 100,00 € per ciascuna porzione di Impianti;
 - per ogni successivo e ulteriore ritardo di 60 (sessanta) minuti consecutivi nel "ripristino del funzionamento" degli Impianti a valle di una richiesta d'intervento di emergenza (accertata la possibilità di eseguire lo stesso ripristino entro i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione) verrà applicata una penale pari a 200,00 € per ciascuna porzione di Impianti.
- ◆ Per ogni accertato ritardo nella tempistica d'intervento per interventi richiesti al personale di presidio, ove presente:
 - per ogni ritardo compreso tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) minuti consecutivi oltre i limiti temporali disciplinati dal contratto verrà applicata una penale pari a 100,00 €;
 - per ogni ritardo superiore a 60 (sessanta) minuti consecutivi oltre i limiti temporali disciplinati dal contratto nel "ripristino del funzionamento" degli Impianti a valle di una richiesta d'intervento di emergenza (accertata la possibilità di eseguire lo stesso ripristino entro i limiti temporali disciplinati dal Progetto di Gestione) verrà applicata una penale pari a 250,00 €.
 - le due penali non sono cumulabili.

Preventivi, sopralluoghi, pratiche amministrative, opere e orari di lavoro:

- ◆ Per ritardi nella fornitura di preventivi, sopralluoghi, pratiche amministrative, programmi di lavoro, per ogni accertamento che stabilisca che le cause del mancato controllo sono riconducibili alla responsabilità del Concessionario:
 - per mancata o ritardata fornitura di preventivi e sopralluoghi (oltre i 7 (sette)) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 50,00 € per ogni giorno di ritardo;



4.4 – Indicatori di performance

- per mancata o ritardata risposta a richieste di dati da parte del Concedente (oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 50,00 € per ogni giorno di ritardo;
- per mancata o ritardata fornitura di relazioni di consistenza (oltre i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta), una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
- per mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro rispetto alle richieste del Concedente o alle scadenze previste nel contratto, una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo.

Sicurezza:

- ♦ Per il mancato rispetto dei tempi di redazione del Piano di Sicurezza, si applicherà una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di ritardo.
- ♦ Per mancato rispetto delle norme di sicurezza:
 - per ogni accertata mancata esposizione di cartelli di sicurezza e/o di cantiere si applicherà una penale pari a 100,00 € per ogni giorno di mancata esposizione;
 - per ogni accertato mancato rispetto del PSC o POS si applicherà una penale pari a 200,00 € per ogni punto di mancato rispetto;
 - per l'utilizzo di personale alle dirette dipendenze o di subappaltatori/subfornitori non formalmente autorizzato all'accesso al cantiere si applicherà una penale di 200,00 € per ogni persona non autorizzata, oltre alla segnalazione agli organi di vigilanza e controllo e quant'altro previste da disposizioni di legge.